

(N. 2166)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore **SANTERO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1957

Disciplina dell'esercizio della chirurgia.

ONOREVOLI SENATORI. — Il moltiplicarsi ed il complicarsi delle nozioni mediche e chirurgiche è ormai tale da superare le possibilità di un individuo. Perciò la laurea in medicina e chirurgia se può essere sufficiente garanzia per le cure mediche generiche ed i primi provvedimenti di pronto soccorso in chirurgia non può più essere sufficiente garanzia per l'esercizio di molte branche della medicina e della chirurgia. Si rende pertanto necessaria la specializzazione come mezzo per bene assolvere il compito che un sanitario si è prescelto e nel quale si deve sempre più perfezionare.

Nella pratica è avvenuta da tempo una prima divisione tra medicina generale e chirurgia generale, ma giuridicamente è rimasto al laureato in medicina e chirurgia il diritto di esercitare sia la medicina che la chirurgia anche se si è già ritenuto di dover proibire al laureato in medicina e chirurgia l'esercizio di determinate specialità.

È del gennaio 1934 la legge (n. 138 articoli 5 e 8) che fa divieto di esercitare la radiumterapia e la rontgenterapia ai non specializzati, divieto che evidentemente si estende all'uso degli isotopi radioattivi. È dell'ottobre 1953 la proposta di legge presentata da parecchi deputati medici al fine di vietare l'esercizio della professione stomato-odontoiatrica ai laureati in medicina e chirurgia non specializzati in odontoiatria e protesi dentaria. È di ieri la proposta di legge che voleva rendere obbligatoria alle case private di cure chirurgiche la assunzione dell'anestesista specializzato.

Riteniamo pertanto maturo il tempo di rendere obbligatoria la specialità in chirurgia per esercitare la professione chirurgica. Il provvedimento è particolarmente necessario oggi che la grande maggioranza della popolazione per l'estendersi del regime mutualistico ed assistenziale, non è, di fatto, nella possibilità di scegliere il proprio chirurgo.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il possesso del diploma conseguito attraverso un corso di specializzazione che fornisca agli allievi non soltanto il titolo, ma una corrispondente, effettiva capacità professionale costituisce una necessaria garanzia per la pubblica salute la cui tutela è giustamente affidata allo Stato.

Evidentemente non si può escludere dallo esercizio della chirurgia chi o per particolari meriti o per aver acquisito per sufficiente pratica il diritto a tale esercizio è degno di una particolare considerazione.

Pertanto si è ritenuto di poter autorizzare all'esercizio della professione chirurgica chi ha conseguito la libera docenza in chirurgia

(in patologia chirurgica, in clinica chirurgica, in medicina operatoria o in una branca speciale della chirurgia), chi sia primario chirurgo, chi abbia tanti anni di servizio effettivo di ruolo in chirurgia quanti ne occorrono per conseguire la specialità e chi abbia esercitato per un periodo ininterrotto di almeno 8 anni la professione chirurgica.

Al fine di conferire maggior dignità e maggior responsabilità ai chirurghi e nel contempo rendere più facile il controllo dell'esecuzione della legge viene costituito in ogni provincia un albo dei chirurghi tenuto a cura dell'Ordine dei medici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La professione chirurgica può essere esercitata soltanto da chi, oltre ad aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia in una Università della Repubblica o di uno Stato estero i cui titoli di studio siano riconosciuti in Italia, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:

1) primariato di chirurgia generale o di specialità chirurgica in ospedale di prima, seconda o terza categoria;

2) libera docenza in patologia chirurgica, in clinica chirurgica, in medicina operatoria o in una branca speciale della chirurgia;

3) diploma di specializzazione in chirurgia generale o in una branca della chirurgia, rilasciato da una facoltà di medicina e chirurgia della Repubblica, presso la quale esista apposito corso secondo le norme vigenti;

4) servizio prestato in qualità di aiuto o di assistente effettivo di ruolo in istituti clinici universitari (Cliniche chirurgiche generali o in Istituti di patologia chirurgica, Cliniche di discipline chirurgiche speciali) o in reparti di chirurgia generale e rispettivamente di specialità chirurgiche di ospedali di prima, seconda e terza categoria: e ciò

per un numero di anni corrispondenti a quello richiesto dalla Scuola di specialità per il conseguimento dei rispettivi diplomi.

Art. 2.

In deroga a quanto disposto dal precedente articolo 1, è autorizzato all'esercizio della professione chirurgica il laureato in medicina e chirurgia il quale all'entrata in vigore della presente legge abbia esercitato personalmente per un periodo di almeno 8 anni la professione chirurgica.

Il tempo utile per presentare la domanda ed i documenti per valersi di questa disposizione transitoria è di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

I laureati in medicina e chirurgia non contemplati nei precedenti articoli sono autorizzati all'esercizio della piccola chirurgia di ambulatorio ed a prestare opera di pronto soccorso.

Art. 4.

È istituito in ogni Provincia un Registro (Albo) dei chirurghi generali e specialisti, tenuto a cura dell'Ordine dei medici.